

<p style="text-align: center;">ORDINANZA MUNICIPALE A TUTELA DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA del 15 aprile 2013</p>

Il Municipio di PORZA

richiamati gli art. 192, 107 lett.c LOC, 25 RALOC, gli art. 71 e segg. del Regolamento del Comune di Porza del 19 dicembre 2011,

ORDINA:

Art. 1 – Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio (art. 73 del Regolamento comunale) per la tutela della proprietà pubblica, in particolare per l'utilizzo e il transito su strade, piazze, sentieri e vicoli, nonché per l'uso di beni amministrativi o patrimoniali.

Art. 2 – Obbligo di autorizzazione

1. L'utilizzo e il transito sulle aree pubbliche soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.
2. Se la richiesta concerne aree e strade pubbliche ubicate fuori dalla zona edificabile, il Municipio trasmette le domande all'Autorità cantonale, corredate del proprio preavviso.

Art. 3 – Istanza

1. L'autorizzazione deve essere chiesta con istanza scritta al Municipio, eventualmente congiuntamente alla domanda di costruzione.
2. La domanda deve essere corredata della documentazione cartografica e, a richiesta, di eventuale documentazione fotografica che consenta di accertare preliminarmente lo stato di fatto della proprietà pubblica (strada, piazza, sentiero, ecc.) per la quale si chiede l'autorizzazione al transito e/o all'occupazione.
3. Nel caso in cui l'entità dell'uso dell'area pubblica sia prevedibilmente intensa, il Municipio può imporre l'allestimento – a spese del richiedente – di una prova a futura memoria.

Art. 4 – Cauzione

1. A dipendenza del grado di rischio di danneggiamento della proprietà pubblica interessata, il Municipio può imporre, contestualmente al rilascio della licenza edilizia o anche successivamente (qualora l'entità dell'occupazione si riveli essere sensibilmente superiore a quanto preventivato), il versamento di una cauzione.
2. La cauzione varia da un minimo di Chf. 500.-- ad un massimo di Chf. 50'000.--.

